

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **34380/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. n. 8401 dd. 29/08/2011**

allegato

Trieste, **14 settembre 2011**

e, p.c. Alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Giulia, 75/1
34126 – **TRIESTE**

Oggetto: attività integrative a impianto di distribuzione carburanti – Art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia legittimo l'esercizio di un'attività di somministrazione "integrativa" ad un impianto di distribuzione carburanti, svolta da un soggetto diverso dal titolare della licenza UTF relativa alla stazione di servizio.

Premesso che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale), attinente la materia di competenza della scrivente (disciplina amministrativa del commercio), non potendo, tra l'altro, riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici o atti interni delle amministrazioni locali, si ritiene, a livello collaborativo, di formulare le precisazioni che seguono.

L'articolo 28, comma 8, del decreto legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, alla lettera a) sancisce che <<Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione: **a)** l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (...)>>.

Si ritiene che la riportata disposizione sia da leggersi in coordinamento con quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 14/2008 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per

autotrazione nel territorio regionale), ai sensi del quale, <<In armonia con i principi di cui all'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi>>: sul punto, si rinvia alla nota della scrivente, prot. n. 22136/P-/COMM-4-8, dd. 29 novembre 2011¹.

Sempre l'articolo 28 del decreto legge in esame, al comma 10 sancisce che le attività "integrative", elencate nel precedente comma 8, <<di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. **Possano essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.** In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione>>: tale disposizione rende superato quanto sancito dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001².

Ne consegue che con la novella di cui al decreto legge n. 98/2011, viene consentita la gestione della vera e propria attività integrativa ad un impianto di distribuzione carburanti anche da parte di soggetti diversi dal titolare della licenza UTF, senza che ciò comporti la conseguente qualificazione di attività "autonoma" (comunque sempre ammissibile, qualora risulti rispettata tutta la normativa di settore – non solo "commerciale", ma soprattutto edilizia, urbanistica, igienico –sanitaria,...), con l'unico limite dell'utilizzo di <<locali diversi da quelli affidati al titolare>> di detta licenza UTF.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Terzo UNTERWEGER - VIANI -

Responsabili dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
tel. 040 3772448
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

¹ La nota è consultabile sul sito (macroarea: Attività di somministrazione; file: Attività di somministrazione integrativa a impianto di distribuzione carburanti - affitto del bar a terzo soggetto [29.11.10]).
<http://www.regione.fvg.it/rafvgeconomiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFGV/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

² Tale disposizione recita: <<le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali (dei carburanti) sulla base dei seguenti indirizzi: (...) i) determinazione (...) degli indirizzi, dei criteri e delle priorità di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza (...) per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione (...) non è trasferibile in altra sede. **Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.>>.**